



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

Oggetto: Modifiche al Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

LA RETTRICE

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'articolo 18 rubricato "Chiamata dei Professori";

Richiamato il Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con il decreto rettorale n. 802/2012 del 12 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 8516/2024, nei confronti dell'Università degli Studi di Trento, nella quale veniva disposto l'annullamento del rispettivo regolamento di ateneo, avente ad oggetto un meccanismo per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato analogo a quello previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, *"travalicando in parte qua dai limiti di autonomia comunque riconosciuti dalla l. n. 240/2010, ha di fatto svilito il ruolo della Commissione di concorso e ha demandato la decisione finale a un organismo (il Consiglio della struttura dipartimentale) non dotato di adeguata competenza tecnica e comunque non deputato in via ordinaria allo svolgimento di attività valutative, le quali, per evidenti ragioni sistematiche, vanno demandate alle Commissioni di concorso"*;

Considerato che, è in corso di discussione al Senato il disegno di legge n. 1518/2025 *"Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario"*, nel quale si rinviene una proposta – tra le altre – relativa a nuove modalità di reclutamento per il personale docente;

Ritenuto di dover dunque procedere ad accordare l'attuale Regolamento ai rilievi della richiamata sentenza, aggiornandolo con le previsioni del richiamato disegno di legge, modificando di conseguenza i seguenti articoli:

- Art. 6 - Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati, anche prevedendo una diversa successione e numerazione dei relativi commi;
- Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti;

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

- Art. 9 - Proposta e approvazione della chiamata;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 15 aprile 2026 che ha espresso parere favorevole alle modifiche degli articoli 6, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2026, che ha approvato le modifiche degli articoli 6, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

DECRETA

- art. 1 – di emanare le modifiche degli articoli 6, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come da allegato;
- art. 2 – di stabilire che le modifiche degli articoli 6, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, entrino in vigore il giorno successivo della pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del presente provvedimento;
- art. 3 – di incaricare l'Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa e il Settore Personale Docente, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

La Rettrice
F.to prof.ssa Donata Vianelli



ALLEGATO

Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 6

Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati

1. La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata secondo quanto previsto dal bando.
2. La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica;
 - b) **discussione alla presenza dei componenti della** commissione giudicatrice, in seduta pubblica, eventualmente anche con modalità telematiche se previste nel bando **(la modalità telematica dovrà, comunque, sempre essere garantita, se richiesta dal candidato). La discussione verte sul curriculum, sui contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché sulle esperienze didattiche dei candidati e sull'eventuale attività assistenziale;**
 - c) **svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dal candidato.**
3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, lett. a), la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere **alla discussione e alla prova didattica di cui al comma 2, lett. b) e c).** La data e le modalità di svolgimento della **discussione e della prova didattica** sono pubblicizzate sul sito web di Ateneo.
4. Nell'ambito della **discussione e/o della prova didattica** di cui **alle lettere b) e c)** del comma 2, la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, qualora previste nel bando.
5. Nella valutazione del *curriculum*, vanno considerati, in particolare, i seguenti titoli:
 - a) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi;
 - b) il conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali;
 - c) le attività relative alla "terza missione dell'università"¹;

¹ La c.d. "terza missione" comprende tutte le attività attraverso le quali l'Università partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologia e organizzativa della società. Sono, in particolare, ricomprese in tale ambito le attività relative alla diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

d) le attività di servizio, istituzionali, organizzative e gestionali presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati;

e) l'attività assistenziale, ove prevista dal bando.

6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene secondo i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della produzione scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel gruppo scientifico-disciplinare nonché nei settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando ovvero con tematiche ad esse strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nelle discipline concorsuali, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;

e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, analiticamente determinato anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.

7. La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

8. Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.

9. La valutazione dell'attività didattica dei candidati, ivi compresa quella svolta all'estero, tiene in particolare considerazione gli insegnamenti impartiti, nonché il coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 8

Accertamento della regolarità degli atti

1. All'esito della valutazione comparativa di cui all'articolo 6, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, **indica il candidato più meritevole** allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura.

2. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dai giudizi espressi su ciascun candidato, sintetizzati in una motivata relazione finale, che ne costituisce parte integrante e necessaria.

3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

4. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.
5. I criteri di valutazione e il provvedimento rettorale che accerta la regolarità degli atti della commissione sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 9 Proposta e approvazione della chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata **del candidato di cui all'art. 8, comma 1**, con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento motivatamente deliberi di non proporre la chiamata **del candidato indicato ai sensi dell'art. 8, comma 1**, ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di posti di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva. Sono fatte salve le richieste di copertura ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente legge 29 giugno 2022, n. 79).